

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

DANILO COLAVINCENZO

*Mutuo usurario e investimento del capitale ricevuto:
profili evolutivi della nozione di stato di bisogno*

CEDAM

l'art. 6 della legge n. 431/98 nella dottrina e nella giurisprudenza, in Rass. loc. cond., 2000, 307; MASCAGNI, 172; SALVATI, 110; PIOMBO, L'esecuzione per consegna e rilascio e le opposizioni, con particolare riferimento alla disciplina speciale in tema di rila-

scio degli immobili locati ad uso abitativo, in Rass. loc. cond., 2004, 55; CARRATO, 745; contra CAMPEIS-DE PAULI, 535; GRASSELLI-MASONI, 693.

MARIA VIRGINIA MACCARI

- CASS. CIV., III sez., 17.7.2008, n. 19698
Cassa App. Milano, 25.1.2006

MUTUO - REATO DI USURA NELLA PRECEDENTE FORMULAZIONE - STATO DI BISOGNO - RICORRENZA - CONDIZIONI (cod. civ., art. 1815 prev.; cod. pen., art. 644 prev.)

In tema di usura, lo stato di bisogno preso in considerazione dal precetto penale può essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre cause inescusabili, poiché la norma persegue la finalità di colpire l'usuraio quale persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale, quale che sia la natura o la causa del bisogno del debitore, e sussiste quand'anche l'offeso abbia inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale. Deve dunque ritenersi che lo stato di bisogno nel reato di usura, nella vecchia formulazione, ricorra tutte le volte che la persona non sia in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro o altra cosa che le occorra, anche ai fini della sua attività d'impresa (senza escludere tra questi una eventuale espansione della medesima) e debba invece sottostare alle esose condizioni che le vengono imposte per il prestito. Potendo lo stato di bisogno essere di qualunque natura, specie o grado, deve perciò escludersi che quella privazione o grave limitazione della libertà di scelta del mutuatario che qualifica l'usura sia incompatibile con il carattere commercialistico dell'attività lucrativa in cui l'usura venga ad inserirsi, essendo chiaro che l'elemento del rischio sussiste

ugualmente, sia pure in misura diversa, tanto per il commerciante quanto per chi non lo sia.

(massima non ufficiale)

[**MASSIMA UFFICIALE:** *Nel regime anteriore alla legge n. 108 del 1996 il negozio di mutuo era da considerarsi illecito per pattuizione di interessi a tasso elevato solo nel caso di sussistenza degli estremi del delitto di usura ai sensi dell'art. 644 cod. pen. (nella previgente formulazione). In particolare, lo stato di bisogno preso in considerazione dal detto precetto penale poteva essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre cause inescusabili, poiché la norma perseguiva la finalità di colpire l'usuraio quale persona socialmente nociva, che non cessava di essere tale, quale che fosse la natura o la causa del bisogno del debitore, e sussisteva quand'anche l'offeso avesse inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale. Ne consegue che lo stato di bisogno nel reato di usura ricorreva tutte le volte in cui la persona offesa non era in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro o altra cosa occorrente anche ai fini della sua attività d'impresa e doveva, invece, sottostare alle esose condizioni imposte per il prestito; deve, pertanto, escludersi che quella privazione o grave limitazione della libertà di scelta del mutuatario, che qualifica l'usura, fosse incompatibile con il carattere commerciale dell'attività lucrativa in cui l'usura venga ad inserirsi. (In applicazione del riportato principio la Supr. Corte ha cassato la sentenza dei giudici di merito secondo cui – offrendone*

un'interpretazione riduttiva – lo stato di bisogno doveva essere escluso nel caso in cui il mutuatario si fosse ripromesso dal prestito uno scopo di lucro, sotto il profilo dell'investimento del denaro ricevuto, soltanto o anche per intraprendere o incrementare affari commerciali).]

dal testo:

Il fatto. Con atto notificato al Tritto Guido l'8.11.1999 e, a seguito d'ordine di rinnovazione, a Tritto Francesco il 4.4.2000 Levi Daniele conveniva in giudizio i medesimi dinanzi al Tribunale di Milano, esponendo che: con scrittura 13.5.1987 Levi Claudio aveva dato a mutuo ai due convenuti la somma di lire 350.000.000, da restituire ratealmente con interessi del 20% annuo per il complessivo importo di lire 548.556.000, mutuo finalizzato all'acquisto delle quote della srl Sap, proprietaria dell'Hotel Palace in Castel Sangiovanni; il mutuante nel 1990 gli aveva ceduto il suo credito verso i Tritto; dopo varie vicende quest'ultimi erano rimasti debitori di lire 132.221.000.

L'attore concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma predetta, con interessi al 20% annuo dal 23.04.96.

I convenuti si costituivano, contestando l'avversa domanda e precisando che la somma capitale data loro a mutuo ammontava a sole lire 150.000.000 e che il mutuo aveva quindi carattere usurario, mentre l'acquisto delle quote della srl Sap era avvenuto nel 1985 e la scrittura del 1987, retrodatata, era stata loro estorta da Levi Claudio, al pari di quella del 1996 con cui era stata regolamentata l'estinzione del debito: chiedevano in via riconvenzionale la restituzione di quanto pagato oltre il dovuto per effetto della nullità della pattuizione degli interessi, quantificato in lire 372.000.000.

Autorizzati dal G.I. i Tritto chiamavano in causa Levi Claudio, nei cui confronti estendevano detta riconvenzionale.

Espletata l'istruttoria, il Tribunale adito rigettava la domanda attrice, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di Tritto Guido, mentre condannava i Levi a restituire a

Tritto Francesco la somma di lire 266.000.000.

Interposto appello avverso detta sentenza da Levi Claudio, si costituiva Levi Daniele, facendo proprie le censure dell'appellante in via principale e chiedendo il rigetto della riconvenzionale, nonché l'accoglimento della sua domanda nei confronti dei Tritto, i quali, a loro volta, costituitisi in giudizio, resistevano ai gravami dei Levi.

Con sentenza depositata l'11.2.06 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respingeva la domanda riconvenzionale proposta da Tritto Francesco contro Daniele e Claudio Levi e condannava in solido Guido e Francesco Tritto a pagare a Levi Daniele la somma di lire 68.286,45, con interessi legali dalla domanda al saldo.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i Tritto, affidandosi a due motivi e depositando anche una memoria, mentre i Levi hanno resistito con controricorso.

I motivi. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di norme di diritto in relazione all'esclusa configurabilità dello stato di bisogno del soggetto usurato per affetto dell'intento di destinazione della somma mutuata a scopi imprenditoriali o commerciali.

Con il secondo motivo lamentato l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nell'apprezzamento in concreto dello stato di bisogno del beneficiario del prestito usurario e dell'approffittamento del mutuante, per omessa considerazione dei elementi probatori acquisiti al processo.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

È pacifico che nel caso di specie si controverte in ordine alla legittimità o meno della corresponsione di interessi – asseritamene usurari – maturati anteriormente all'entrata in vigore della legge 7.3.1996 n. 108.

La Corte di merito, partendo correttamente da tale presupposto, nonché dalla premessa ad esso conseguente che, nel regime anteriore alla legge predetta, il negozio di mutuo avrebbe potuto considerarsi illecito (per la pattuizione di interessi a tasso elevato) solo nel caso in cui

si fossero ravvisati gli estremi del delitto di usura ai sensi dell'art. 644 cod. pen., è pervenuta però alla conclusione che nella specie facesse difetto uno degli elementi essenziali per la configurabilità del suddetto reato, e cioè il requisito dello stato di bisogno, erroneamente ritenuto sussistente dal primo giudice.

Infatti, secondo la sentenza impugnata, lo stato di bisogno doveva essere escluso nel caso in cui il mutuatario si fosse ripromesso dal prestito unicamente o precipuamente uno scopo di lucro, sotto il profilo dell'investimento del denaro ricevuto, soltanto o anche, per intraprendere o incrementare affari commerciali, essendo incompatibile la previsione di proficui investimenti con quella privazione o grave limitazione della libertà di scelta, che pone il mutuatario alla mercé del mutuante, che caratterizza appunto il delitto di usura.

Tale assunto, per quanto sorretto da precedenti giurisprudenziali alquanto risalenti nel tempo (Cass. 10025/83 e 9378/89), non può essere condiviso, in quanto, secondo arresti molto più recenti e comunque attinenti a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della l. n. 108/96, "in tema di usura, lo stato di bisogno preso in considerazione dal precetto penale può essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre cause inescusabili, poiché la norma persegue la finalità di colpire l'usurario quale persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale, quale che sia la natura o la causa del bisogno del debitore, e sussiste quand'anche l'offeso abbia inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale" (Cass. n. 1311 del 23.01.1997; v. anche Cass. n. 5079 dell'11.12.1997 e n. 40526 del 12.10.2005).

Deve, dunque, ritenersi che lo stato di bisogno nel reato di usura, sempre nella vecchia formulazione, ricorresse tutte le volte che la persona offesa non fosse in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro o altra cosa che le occorresse, anche ai fini della sua attività d'impresa (senza escludere tra questi una eventuale espansione della medesima) e dovesse invece sottostare alle esose condizioni che le venivano imposte per il prestito.

Potendo lo stato di bisogno essere di qualun-

que natura, specie e grado, deve perciò escludersi che quella privazione o grave limitazione della libertà di scelta del mutuatario, che qualifica – come si è detto – l'usura, sia incompatibile con il carattere commercialistico dell'attività lucrativa in cui l'usura venga ad inserirsi, essendo chiaro che l'elemento del rischio sussiste ugualmente, sia pure in misura diversa, tanto per il commerciante quanto per chi non lo sia.

L'interpretazione dello stato di bisogno fornita dalla sentenza impugnata risulta, pertanto, assolutamente riduttiva ed inidonea a tutelare, in determinati rapporti contrattuali, il contraente più debole, così come il legislatore ha inteso fare ponendo la norma del citato art. 644 cod. pen.

Non senza ulteriormente rilevare che negare la sussistenza di uno stato di bisogno nel caso in cui il denaro oggetto del prestito usurario sia destinato ad un investimento di tipo produttivo mortificherebbe anche l'attività imprenditoriale, anche se espressamente riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione come meritevole di tutela, nel suo aspetto peculiare di ambito naturale della vita di relazione in cui può liberamente esprimersi la personalità umana.

L'errata valutazione, da parte della Corte di merito, del concetto di stato di bisogno richiesto, per la configurabilità del delitto di usura, dall'art. 644 cod. pen. nel testo vigente anteriormente alla riforma del 1996 (con la conseguente esclusione della natura usuraria degli interessi pattuiti), comporta il venir meno del pilastro logico-giuridico sul quale poggiava tutto il ragionamento giustificativo delle statuizioni adottate dalla Corte stessa nella decisione impugnata, per cui, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto, come sopra definito, in materia di stato di bisogno e provvederà altresì in ordine alla spese del giudizio di cassazione. (*Omissis*)

[MARRONE *Presidente* – FEDERICO *Estensore* – SCARDACCIONE *P.M.* (concl. conf.). – Tritto (avv. Ferraris e Tassi) – Levi D. (avv. Di Stefano) – Levi C. (avv. Marinelli)]

Nota di commento: «*Mutuo usurario e investimento del capitale ricevuto: profili evolutivi della nozione di stato di bisogno*»

I. Il caso

La Supr. Corte, chiamata a pronunciarsi in ordine alla configurabilità dello stato di bisogno previsto dall'art. 644 cod. pen. nella precedente formulazione per l'ipotesi in cui il soggetto usurato si fosse ripromesso dal prestito unicamente uno scopo di lucro, sotto il profilo dell'investimento del capitale ricevuto, si esprime positivamente, non ritenendo incompatibile la previsione di proficui investimenti con quella privazione o grave limitazione della libertà di scelta che caratterizza il delitto di usura.

Nella specie la Corte si è trovata a decidere in ordine alla *legittimità o meno della corresponsione di interessi – asseritamente usurari – maturati anteriormente all'entrata in vigore della l. 7.3.1996, n. 108, e scaturenti da un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di quote societarie a scopo di intrapresa od incremento di affari commerciali*.

Osserva la Supr. Corte di Cassazione che correttamente la Corte di merito ha ritenuto che, nel regime anteriore alla legge predetta, il negozio di mutuo avrebbe potuto considerarsi illecito (per la pattuizione di interessi a tasso elevato) solo nel caso in cui si fossero ravvisati gli estremi del delitto di usura ai sensi dell'art. 644 cod. pen., sebbene poi la Corte d'Appello sia giunta alla conclusione che nella specie facesse difetto uno degli elementi essenziali per la configurabilità del suddetto reato, e cioè il requisito dello stato di bisogno, escluso nel caso in cui il soggetto usurato si fosse ripromesso dal prestito unicamente o precipuamente uno scopo di lucro, sotto il profilo dell'investimento del danaro ricevuto, soltanto o anche, per intraprendere o incrementare affari commerciali.

II. Le questioni

1. LA PERDURANTE EFFICACIA DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE IN RELAZIONE AI RAPPORTI PREGRESSI. Correttamente la Corte di Cassazione applica al rapporto controverso la disciplina della materia anteriore alla legge di riforma: a tale rapporto, in quanto pregresso ed esaurito prima della riformulazione del reato, devono applicarsi gli artt. 644 cod. pen. e 1815, comma 2°, cod. civ. nell'originaria formulazione (v. OPPO, 536; QUADRI, *Usura e legislazione civile*, 896, *infra*, sez. IV), in ragione dell'irretroattività della norma penale riformulata, la quale peraltro prevede un'apprezzabile estensione della punibilità ed un complessivo inasprimento del regime sanzionatorio del reato di usura.

Nessun rilievo assume in proposito la circostanza che la dazione di interessi usurari sia oggetto di domanda formulata, da parte del mutuante (e del cesionario del credito), in epoca successiva alla riformulazione del reato, giacché la l. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e 1815, comma 2°, cod. civ., imponendo di valutare l'usurarietà degli interessi con riferimento esclusivo al tempo della pattuizione, fissa al momento della conclusione del contratto il riferimento temporale per l'individuazione della norma applicabile.

2. L'ART. 1815, COMMA 2°, PREV. COD. CIV. E IL RECUPERO DELL'EQUILIBRIO DELLE PRESTAZIONI. Nella sua formulazione originaria, il comma 2° dell'art. 1815 cod. civ. prevede la nullità della sola clausola di pattuizione degli interessi usurari e la riconduzione del saggio stabilito dalle parti alla misura legale, in coerenza con il meccanismo di sostituzione automatica e di integrazione legale degli effetti contrattuali posto dagli artt. 1339, 1374 e 1419, comma 2°, cod. civ. (v. FERRONI, 16, *infra*, sez. IV).

Tale formulazione risponde presumibilmente alla preoccupazione del legislatore di sottrarre il negozio, per mezzo della regola tecnica della «nullità testuale», alla sanzione della nullità totale per violazione della norma imperativa penale, e di preservare in tal modo il differimento del debito di restituzione (QUADRI, *Usura e legislazione civile*, 892, *infra*, sez. IV; MASUCCI, *Disposizioni in materia di usura. La modificazione del codice civile in tema di mutuo ad interesse*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1997, 1330 ss.). Con la disposizione si consente quel mantenimento dell'affare che costituisce l'unica efficace tutela del mutuatario, che può godere del capitale ricevuto *id est* della dilazione della restituzione, ed è definitivamente liberato dall'inutile, odiosa alternativa di rinunciare al capitale ricevuto o di sopportare la pattuizione iniqua.

Sul piano degli effetti del negozio, devono affermarsi, da un lato, la validità ed efficacia del contratto limitatamente agli effetti traslativi e restitutorii del capitale ricevuto (salvo altresì il beneficio del termine e la residua regolamentazione contrattuale quanto a tempo, luogo e modo della restituzione); dall'altro, il recupero dell'equilibrio tra le prestazioni per effetto della riconduzione del tasso pattuito dalle parti alla misura legale.

Il previgente art. 1815 cpv. realizza dunque, attraverso il recupero dell'equilibrio delle prestazioni, quella normalizzazione dell'operazione che si è perduta con la legge di riforma del '96, giacché dopo di essa il mutuatario ottiene, per effetto della disposta nullità della sola clausola di pattuizione degli interessi e della non debenza degli stessi, un'efficace tutela nella conservazione del negozio, ma altresì il

vantaggio iniquo del godimento gratuito del capitale (v. QUADRI, *La nuova legge sull'usura ed i suoi diversi volti*, 363; OPPO, 536, *infra*, sez. IV).

3. USURA PENALE E USURA CIVILE: I PROBLEMI DI COORDINAMENTO. Benché la dottrina abbia costantemente perseguito, nel vigore della precedente regolamentazione della materia, l'idea di una qualche autonomia della sanzione civile consegnata all'art. 1815 cpv. (v. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, 893), la giurisprudenza ha peraltro costantemente ritenuto che il funzionamento del rimedio fosse conseguenza aggiuntiva dell'applicazione della misura penale, atta ad integrarne semplicemente le conseguenze sul piano degli effetti privatistici del fatto di reato. Col richiedere per il suo perfezionamento l'accertamento degli elementi soggettivi della fattispecie penale di cui all'art. 644 cod. pen. nella sua formulazione originaria, la giurisprudenza ha negato alla fattispecie civilistica di interessi usurari qualsiasi spazio residuale di efficacia al di fuori della ricorrenza del reato.

L'opinione della giurisprudenza risponde presumibilmente all'esigenza, postasi nel vigore della precedente disciplina, della definizione di criteri di determinazione dell'usurarietà degli interessi, dinanzi al problema di coordinamento sollevato dalla coesistenza di nozioni di usura poste agli artt. 1815 cod. civ. e 644 prev. cod. pen.

L'introduzione di un preciso riferimento all'usurarietà degli interessi accanto alla nozione di usura delineata dall'art. 644 cod. pen. ha incontrato, infatti, le perplessità e gli interrogativi della giurisprudenza successiva all'emanazione del nuovo codice, costretta a risolvere i problemi di coordinamento posti dalla coesistenza di nozioni di usura (poste agli artt. 644 cod. pen. e 1815, comma 2°, cod. civ.) e dalla supposta impermeabilità del diritto penale ai concetti valevoli sul piano civilistico. Tali interrogativi hanno riguardato, fino alla recente riforma compiuta con la l. n. 108/1996 (la quale ha mutato, peraltro senza sciogliere, i termini del dibattito), il rapporto tra il rimedio civilistico della rescissione (*ex art. 1448 cod. civ.*) e la sanzione penale prefigurata per i contratti usurari (*ex art. 644 cod. pen.*), da un lato; e la possibilità o doverosità di ritenere o meno che la nozione di usura delineata dall'art. 1815 cpv. in relazione al mutuo ad interessi si identificasse con quella accolta dall'art. 644 cod. pen., dall'altro, e che dunque l'esistenza dell'una fosse condizionata dall'accertamento dei requisiti posti per l'esistenza dell'altra. Interrogativi cui la giurisprudenza del periodo dà soluzione, in aperto contrasto con le richiamate intenzioni legislative trasfuse nel dato letterale delle norme coinvolte, nel senso della distinzione tra l'*usura* delineata e punita dall'art. 644 cod. pen. e la

lesione posta a base del rimedio rescissorio. Concetti dissimili, per la giurisprudenza, in ragione della diversa intensità dell'elemento soggettivo posto a base delle rispettive fattispecie, giacché mentre «*la lesione* ultra dimidium, *contemplata nelle sue linee generali dall'art. 1448 cod. civ., non configurandosi quale ipotesi delittuosa, prescinde dal dolo secondo intenzione e si concretizza nell'approffittamento della parte che sia stata semplicemente consapevole dello stato di bisogno dell'altro contraente*» (cfr. Cass., 20.11.1957, n. 4447, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 50), l'approffittamento preteso dalla norma penale richiederebbe, come *quid pluris* rispetto all'analogo requisito civilistico, un comportamento attivo, diretto ad operare sulla determinazione della volontà del contraente bisognoso. Concetti *ritenuti* dissimili, a dispetto dell'evidenziata omogeneità tra le due disposizioni coinvolte, si da rendere operante il rimedio rescissorio, sulla base dell'accertamento della semplice consapevolezza dell'altrui stato di bisogno, ma non la sanzione penale.

Conseguenza discutibile di discutibili premesse è così la contrapposizione di un contratto usurario rescindibile (che non integra la fattispecie incriminatrice posta dall'art. 644 cod. pen.) ad un contratto parimenti usurario ma nullo per illiceità della causa o per violazione della norma imperativa penale (art. 1418, commi 1° e 2°, cod. civ.). La svalutazione degli strumenti civilistici nella lotta al fenomeno usurario è in tal modo compiuta: riscontrando costantemente intenzionalità e reato, la giurisprudenza perviene a disapplicare di fatto la norma sulla rescissione, e a postulare, quale unica conseguenza civilistica dell'usura, la nullità (*ex artt. 644 cod. pen. e 1418, comma 1°, cod. civ.*) dell'operazione sottesa al reato.

Tale opinione procede dall'affermata unitarietà della nozione di usura: interrogatasi sui criteri di accertamento e determinazione dell'usurarietà prevista dall'art. 1815, comma 2°, cod. civ., la giurisprudenza giunge a sostenere che questa richieda la verifica della ricorrenza del reato *ex art. 644 cod. pen.*, con ciò incorporando nella norma in esame gli elementi della fattispecie incriminatrice *id est* approffittamento e stato di bisogno. Secondo la giurisprudenza richiamata, un'interpretazione logico-sistematica delle norme coinvolte, alla luce dei criteri lessicali impiegati dal legislatore, richiederebbe che al medesimo termine tecnico «usurarietà» fosse dato identico significato nei due rami del diritto, civile e penale (SIMONETTO, 278; ASCARELLI, 591, *infra*, sez. IV): ne deriverebbe che (non l'azione di rescissione ma) l'art. 1815 cpv. sia il corrispondente civilistico del reato di usura, in ragione della necessaria sussistenza, per la sua operatività, dei requisiti della fattispecie incriminatrice.

4. L'EVOLUZIONE INTERPRETATIVA DELLA NOZIONE DI STATO DI BISOGNO. La sentenza in commento si inserisce pienamente nel solco interpretativo tracciato dalla giurisprudenza antecedente alla legge di riforma in relazione ai criteri di accertamento dell'usurarietà degli interessi di cui al capoverso dell'art. 1815 prev. cod. civ.

Osserva la Supr. Corte che correttamente la Corte di merito ha ritenuto che, «nel regime anteriore alla legge predetta, il negozio di mutuo avrebbe potuto considerarsi illecito (per la pattuizione di interessi a tasso elevato) solo nel caso in cui si fossero ravvisati gli estremi del delitto di usura ai sensi dell'art. 644 cod. pen.», sebbene poi la Corte d'Appello sia «pervenuta però alla conclusione che nella specie facesse difetto uno degli elementi essenziali per la configurabilità del suddetto reato, e cioè il requisito dello stato di bisogno». Infatti, secondo la sentenza impugnata, lo stato di bisogno doveva essere escluso nel caso in cui il mutuatario si fosse ripromesso dal prestito unicamente e precipuamente uno scopo di lucro, sotto il profilo dell'investimento del denaro ricevuto, soltanto o anche per intraprendere o incrementare affari commerciali, essendo incompatibile la previsione di proficui investimenti con quella privazione o grave limitazione della libertà di scelta che pone il mutuatario alla mercé del mutuante e che, secondo la Corte di merito, caratterizza il delitto di usura.

All'opposto, la Supr. Corte, chiamata a pronunciarsi in ordine alla configurabilità dello stato di bisogno previsto dall'art. 644 cod. pen. nella sua precedente formulazione per l'ipotesi in cui «il soggetto usurato si fosse ripromesso dal prestito unicamente uno scopo di lucro, sotto il profilo dell'investimento del capitale ricevuto», si esprime positivamente, segnando un ulteriore e decisivo ampliamento della nozione di stato di bisogno.

Se infatti, rispetto allo stato di pericolo, il ruolo della giurisprudenza è apparso piuttosto limitato e poco propenso ad un ulteriore sviluppo della casistica al di là delle ipotesi classiche di aggressione con pericolo di morte, di violenza personale, di pericolo di soccombere a calamità naturali o umane come la fame, il freddo o la guerra; quanto allo stato di bisogno, invece, l'evoluzione interpretativa si è mostrata nel tempo più vivace e sensibile.

Rispetto alla concezione tradizionale, che ravvisa il bisogno solo nel caso di deficienza di denaro e di insoddisfazione di bisogni elementari della vita, ovvero nella penuria di qualsiasi bene (economico) necessario ad evitare una più grave sofferenza (MIRABELLI, 223, *infra*, sez. IV; in giurisprudenza v. CASS., 16.10.1964, n. 2596, in *Giur. it.*, 1965, I, 1, 397; più di recente CASS., 6.12.1988, n. 6630, in *Mass. Giust. civ.*, 1988), la nozione di stato di bisogno ha registrato, da un lato, il superamento della

essenziale permanenza di tale stato in favore di quelle condizioni di difficoltà anche solamente momentanee che valgano comunque a spingere il contraente a concludere il contratto a qualsiasi condizione pur di poter far fronte a tale situazione; dall'altro, un progressivo ampliamento al di là delle necessità puramente economiche in direzione della considerazione di quegli stati di bisogno che trovino origine in necessità di tipo morale, in vista delle quali il contratto viene concluso (SACCO, in SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, nel *Trattato di diritto civile*, diretto da SACCO, Utet, 1993, 475).

Così, da una parte, si è osservato che il bisogno non coincide con l'assoluta indigenza, ovvero la totale incapacità patrimoniale, ma può consistere anche nella semplice difficoltà economica, nella contingente carenza di liquidità, in una momentanea deficienza di mezzi pecuniari: opinione di quella dottrina che, all'indomani della riformulazione del reato di usura compiuta con la l. 7.3.1996, n. 108, si è occupata del confronto tra la nozione di bisogno richiamata dalle norme sulla rescissione e la *situazione di difficoltà economica e finanziaria* richiesta dalla norma penale riformulata, e che, interrogatasi sull'equivalenza delle nozioni, si è orientata nel ritenere che tra le locuzioni sussista un rapporto di specialità, altro non essendo la difficoltà economica e finanziaria che uno stato di bisogno consistente nella scarsità del bene economico «denaro od altre risorse finanziarie» (GRASSI, 235, *infra*, sez. IV).

Nondimeno, a parere della dottrina più recente, lo stato di bisogno non promana necessariamente dall'insufficienza economica, ma può dipendere altresì dalla pressione di diverse circostanze, come una situazione di natura non economica, purché sia tale da menomare la libertà di scelta del contraente, vittima del bisogno, di guisa che non è più il bisogno in sé ma l'abuso dell'altrui condizione di difficoltà a porsi come elemento qualificante della situazione profittatoria (CORSARO, *L'abuso del contraente nella formazione del contratto: studio preliminare*, Libreria Editrice Universitaria, Firenze, 1979, 115).

Conformi a tale opinione si rivelano gli arresti della giurisprudenza di legittimità richiamati nella sentenza in esame, secondo i quali «in tema di usura, lo stato di bisogno preso in considerazione dal precetto penale può essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre cause inescusabili, poiché la norma persegue la finalità di colpire l'usuraio quale persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale, quale che sia la natura o la causa del bisogno del debitore, e sussiste quand'anche l'offeso abbia inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale» (CASS., 23.10.1997, n. 1311; CASS., 11.12.1997, n. 5079; CASS. PEN., 12.10.2005, n. 40526, tutte *infra*, sez. III).

L'interpretazione dello stato di bisogno fornita dalla Corte d'Appello di Milano risulta pertanto riduttiva alla stregua dell'evoluzione interpretativa ripassata e di cui la sentenza in commento costituisce un ultimo sviluppo: a parere della Supr. Corte, infatti, «*deve ritenersi che lo stato di bisogno nel reato di usura, nella vecchia formulazione, ricorra tutte le volte che la persona non sia in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro o altra cosa che le occorre, anche ai fini della sua attività d'impresa (senza escludere tra questi una eventuale espansione della medesima) e debba invece sottostare alle esose condizioni che le vengono imposte per il prestito. Potendo lo stato di bisogno essere di qualunque natura, specie o grado, deve perciò escludersi che quella privazione o grave limitazione della libertà di scelta del mutuatario che qualifica l'usura sia incompatibile con il carattere commercialistico dell'attività lucrativa in cui l'usura venga ad inserirsi, essendo chiaro che l'elemento del rischio sussiste ugualmente, sia pure in misura diversa, tanto per il commerciante quanto per chi non lo sia.*»

La svalutazione dell'elemento soggettivo della condizione di bisogno in seno alla fattispecie in esame appare in tal modo compiuta: ritenendo che lo stato di bisogno possa essere di «*qualunque natura, specie o grado*», la Corte porta a compimento un'evoluzione interpretativa che conduce allo svuotamento della portata applicativa del requisito in funzione della tutela di soggetti *realmente* deboli, e che suscita perplessità sul piano del rispetto dei principi di offensività ed *extrema ratio* informanti del sistema penale.

5. L'AUTONOMIA DEL RIMEDIO CIVILISTICO. L'IDENTITÀ DI USURA E LESIONE NELLE OPINIONI DELLA DOTTRINA. La finalità repressiva sottesa alla logica della Supr. Corte si comprende e giustifica con l'adesione alla prospettiva panpenalistica assunta dalla giurisprudenza civile col ritenere costantemente che il funzionamento del rimedio consegnato all'art. 1815 cpv. cod. civ. fosse conseguenza aggiuntiva all'applicazione della misura penale, perché subordinato all'accertamento degli elementi soggettivi della fattispecie penale dell'art. 644 cod. pen. nella sua formulazione originaria.

Peraltro, agli orientamenti emersi in giurisprudenza appare da subito contrapporsi quanto affermato dalla dottrina del periodo in ordine ai criteri di accertamento dell'usurarietà ed alla connessa questione dell'identità tra le nozioni di usura (penale) e lesione.

Sia pur con qualche indecisione, la dottrina giunge a negare che il legislatore avesse inteso, con la nozione civilistica di interessi usurari, riferirsi al concetto di usura desumibile dalla norma penale.

Sul piano logico-sistematico, essa rileva che la funzione residuale assegnata dalla giurisprudenza alla

norma civile in tema di mutuo ad interessi sembra contrastare con l'orientamento assunto dalla legislazione civile con il proprio allontanamento dalla tradizionale soluzione della nullità totale del contratto usurario: l'introduzione di un'ipotesi di nullità della sola obbligazione degli interessi, nell'ottica di una più attenta valutazione degli interessi in gioco, tale da consigliare la conservazione del negozio piuttosto che la totale negazione della sua efficacia, avrebbe dovuto far dubitare l'interprete circa la pretesa corrispondenza della fattispecie consegnata all'art. 1815, comma 2°, cod. civ., con quella penale, e condurre la giurisprudenza a scorgere invero l'autonomia del rimedio civilistico, in ragione dell'indifferenza, rivelata dal dato normativo e letterale, riguardo ad elementi soggettivi purchessia. I quali elementi appaiono pensati e voluti, in seno alla descrizione del fatto di reato *ex art. 644 cod. pen.*, per reprimere non ogni obbligazione usuraria, ma quei particolari fatti connotati dall'abuso dello stato di bisogno della persona che contrae l'obbligazione, e rifuggono, per la loro alterità rispetto all'elemento oggettivo degli interessi o altri vantaggi usurari, dal poter concorrerne alla definizione (QUADRI, *La nuova legge sull'usura*, 344).

La concezione oggettiva della fattispecie in esame si impone dunque per i dati letterale e logico-sistematico delle disposizioni coinvolte, dai quali emergono le attese di tutela del legislatore. Tali attese si concentrano sugli strumenti civilistici in parola, che per la loro formulazione ed articolazione consentono di sottrarre ogni rapporto usurario alla sanzione della nullità totale (MERUZZI, 446, *infra*, sez. IV), provvedendo ad essi in termini di rescindibilità o, riguardo al mutuo, di riduzione della misura degli interessi (*ex art. 1419, comma 2°, cod. civ.*) e di imposizione legale di effetti.

Peraltro, la tesi della necessaria ricorrenza degli elementi della fattispecie penale si pone in deciso contrasto con la scelta compiuta con l'espressa previsione di requisiti soggettivi in seno alla fattispecie rescissoria *ex art. 1448 cod. civ.*

Nelle intenzioni del legislatore del 1942, l'azione di rescissione per lesione, ora elevata a rimedio generale del contratto, avrebbe costituito «il corrispondente civilistico del reato di usura» (FERRI, 289, *infra*, sez. IV) delineato dall'allora vigente art. 644 cod. pen. Tale volontà emerge chiaramente dalla formulazione della fattispecie civilistica, che si compone, al pari di quella penalistica, degli elementi del vantaggio, dello stato di bisogno e dell'appropriamento; e trova conferma nei lavori preparatori del codice civile, laddove è dichiarato che scopo dell'elevazione della rescissione ad azione generale è quello «*di provvedere ai contratti usurari*», e di concorrere alla regolamentazione, attraverso la sua specificazione ad opera di quella civile, della norma pe-

nale, «al quale il codice civile ha voluto rigorosamente coordinarsi» (v. *Relazione al Re*, n. 125). In questa ottica, le Relazioni accompagnatorie chiariscono la funzione della conservazione della nozione di lesione *ultra dimidium*, derivata dal precedente art. 1529 del cod. civ. 1865, nella nuova fattispecie di rescissione: essa consentirebbe, nell'ottica della detta corrispondenza con la simmetrica fattispecie incriminatrice, di definire il concetto di usura posto dall'art. 644 cod. pen. (*Relazione del Guardasigilli*, n. 186), e di limitare la discrezionalità del giudice nell'applicazione della norma penale, come di quella civile (v. *Relazione della Commissione Reale*, p. 14).

Ne deriva l'affermata identità tra le nozioni di usura ex art. 644 cod. pen. e di lesione (v. MIRABELLI, 98), e di tale identità l'esclusione della sanzione dell'insoddisfacente rimedio della nullità costituisce il prodotto: solo la perfetta corrispondenza dei requisiti della fattispecie di rescissione con quella penale consente l'operatività dell'ultimo inciso del comma 1° dell'art. 1418 cod. civ. («salvo che la legge disponga diversamente») e la sia pur instabile produzione di effetti da parte del contratto usurario, altrimenti destinato alla totale negazione di efficacia in virtù della contrarietà alla norma imperativa ex art. 644 cod. pen.

Che la rescissione sia stata pensata e voluta come il «rimedio civile previsto nei casi che secondo l'art. 644 cod. pen. costituiscono reato» (SCHERILLO, 58, *infra*, sez. IV) risulta ancora dalla correlazione disposta dall'art. 1449 cod. civ., mediante il rinvio all'art. 2497 cod. civ., tra il termine di prescrizione dell'azione generale di rescissione e la prescrizione del reato: ci si vuole riferire, evidentemente, al reato previsto dall'art. 644 cod. pen. e ai casi in cui i fatti rilevanti per la norma sulla rescissione siano parimenti descritti ed incriminati dalla norma penale.

A ben vedere, la suddetta correlazione verrebbe meno in relazione a quelle limitate ipotesi in cui, come è stato osservato, l'ambito di applicazione ed operatività della norma sulla rescissione si spinge oltre i fatti incriminati, in ragione dell'unico profilo di diversità rivelato dal riferimento testuale, nella formulazione dell'art. 644 previgente, alle *prestazioni di denaro o di altra cosa mobile*, comportante la liceità penale della permuta di immobili e dello scambio di *facere* con sproporzione, idonei a legittimare l'azione di rescissione ma non la repressione penale, nell'ottica del principio penalistico di sussidiarietà. Ipotesi marginali, presenti al legislatore del 1942, che pongono semmai all'interprete la questione dell'imperfetta corrispondenza tra le fattispecie, viepiù evidenziata dal caso del venir meno della lesione al tempo della domanda di rescissione, quale ostacolo all'operatività del rimedio, ai sensi dell'art. 1448, comma 3°, cod. civ., ma non alla perseguibilità del già commesso reato (*Relazione al Re*, n. 125).

Con l'istituto della rescissione, dunque, «si è voluto colpire l'usura, nel più largo senso della parola, e nelle sue forme più varie» (*Relazione della Commissione Reale*, 14), e regolare – stante la simmetria tra le fattispecie – le conseguenze civilistiche dell'incriminazione ex art. 644 cod. pen. nel senso dell'esclusione, a vantaggio del rimedio rescissorio, della sanzione della nullità totale del contratto usurario (MERUZZI, 440; FERRI, 284, entrambi *infra*, sez. IV).

6. Segue: I CRITERI OBIETTIVI DI DETERMINAZIONE DELL'USURARIETÀ DEGLI INTERESSI. La propugnata conformazione oggettiva della fattispecie ex art. 1815 cpv. lasciava peraltro irrisolto il problema dell'individuazione di criteri di definizione dell'usuraietà alternativi rispetto all'incorporazione dei requisiti soggettivi della fattispecie penale, nonché utili ad evitare la «scoperta tautologia» (v. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, Giuffrè, 1966, I, 275) provocata dall'affermata dipendenza del requisito dell'usuraietà (ex artt. 1815, comma 2°, cod. civ. e 644 cod. pen.) dall'altro dell'appropriamento dello stato di bisogno.

Dinanzi a questi interrogativi, destinati a mutare con la legge di riforma n. 108 del 1996, in virtù della parziale oggettivizzazione del reato di usura e della fissazione di un criterio obiettivo per la determinazione dell'usuraietà, non sorprende che la dottrina più recente sia giunta a considerare operante il rimedio civile in presenza di una situazione di oggettivo squilibrio, «verificabile, rispetto al singolo caso concreto, alla stregua della valutazione dell'intera operazione economica cui il prestito ad interessi inerisca» (FERRI, 291), ovvero determinato dal carattere eccessivo degli interessi convenuti (v. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, 337, *infra*, sez. IV), allorché la difficoltà della repressione penale dipendente dall'onere probatorio spingeva oramai la giurisprudenza penale – ma solo quella – a ricavare in via presuntiva gli elementi soggettivi del reato dalla misura degli interessi.

7. CONCLUSIONI. Rispetto a questi orientamenti la giurisprudenza civile anche recenziore si è rivelata indifferente, e ha rinunciato ad avvalersi dell'agile funzionamento del rimedio civilistico, se ritenuto operante in presenza della sola ricorrenza di interessi eccessivi, al di fuori della ricorrenza del reato.

Privilegiando lo strumento penalistico ed il suo tradizionale precipitato civilistico, la giurisprudenza ha mostrato di ignorare le esigenze di tutela connesse al fenomeno usurario e le risposte legislative alle esigenze stesse, perdendo l'occasione di graduare, attraverso l'articolazione delle esistenti misure civili in materia, le conseguenze civilistiche dell'usura in rapporto agli interessi in gioco, tanto da indebolire la reazione dell'ordinamento alla piaga dell'usura ed alla sua recrudescenza, in atto e da venire.

III. I precedenti

Per la giurisprudenza, anche di merito, che richiede l'accertamento del reato *ex art. 644 prev. cod. pen.* per l'applicazione dell'art. 1815 *cpv. prev. cod. civ. v.* CASS., 12.6.1973, n. 1693, in *Foro it.*, 1974, I, 476; APP. GENOVA, 28.12.1950, in *Rep. Foro it.*, 1950, voce «Interessi», n. 18; APP. ROMA, 15.1.1952, in *Giust. pen.*, 1953, II, 351 ss., con nota di IANNUZZI; APP. ROMA, 6.3.1952, in *Rep. Foro it.*, 1952, voce «Usura», n. 7; APP. L'AQUILA, 17.6.1953, *ivi*, 1953, voce «Mutuo», n. 7; TRIB. GENOVA, 12.1.1957, *ivi*, 1957, voce «Usura», n. 13; CASS., 4.12.1957, n. 4567, *ibidem*, voce «Interessi», n. 3; APP. MILANO, 29.2.1960, *ivi*, 1960, voce «Mutuo», n. 9; TRIB. ROMA, 5.3.1960, *ibidem*, voce «Interessi», n. 9; APP. MILANO, 28.4.1961, *ivi*, 1961, voce «Mutuo», n. 4; CASS., 15.7.1961, n. 1720, *ibidem*, voce cit., n. 2; CASS., 16.11.1961, n. 2670, *ivi*, 1962, voce «Interessi», n. 7 ed in *Foro it.*, 1962, I, 707 ss.; TRIB. ROMA, 30.5.1961, in *Rep. Foro it.*, 1963, voce «Mutuo», n. 1; CASS., 3.3.1965, n. 354, *ivi*, 1965, voce cit., n. 11; CASS., 24.6.1966, n. 1615, *ivi*, 1966, voce cit., n. 6 ed in *Giur. it.*, 1967, I, 1, 810 ss.; CASS., 16.5.1966, n. 158, in *Rep. Foro it.*, 1966, voce «Mutuo», n. 7; CASS., 8.9.1966, n. 2345, *ibidem*, voce cit., n. 11; CASS., 22.6.1968, n. 2104, *ivi*, 1968, voce cit., n. 12; CASS., 26.10.1968, n. 3604, *ivi*, 1979, voce cit., n. 17; APP. NAPOLI, 14.5.1970, *ivi*, 1972, voce cit., n. 7-8, ed in *Dir. e giur.*, 1970, 909 ss., con nota di FIORE. Da ultimo, CASS., 26.8.1993, n. 9021, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce «Interessi», n. 8.

Sul significato del requisito dell'approfittamento in seno alla fattispecie rescissoria *v.* CASS., 15.3.1947, n. 389, *ivi*, 1947, voce «Usura», n. 3-4 ed in *Giur. it.*, 1948, I, 1, 50 ss., con nota di SCHERILLO, *In tema di usura e lesione*; APP. MESSINA, 3.3.1954, in *Rep. Foro it.*, 1954, voce cit., n. 3; CASS., 20.11.1957, n. 4447, *ivi*, 1957, voce cit., n. 7 ed in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 1338 ss., con nota di BERRI, *Illiceità della causa di un contratto commutativo usurario ai sensi dell'articolo 644 codice penale*; CASS., 10.1.1976, n. 55, in *Rep. Foro it.*, 1976, voce «Prescrizione e decadenza», n. 166; CASS., 22.1.1997, n. 628, in *Giur. it.*, 1998, 926 ss., con nota di RICCIO. In termini parzialmente difformi, tali da far adombrare la possibilità di ricondurre l'usura penale alla rescissione, CASS., 26.1.1980, n. 642, in *Arch. civ.*, 1980, 681 ss.

Per l'illiceità del contratto usurario, sottratto alla rescissione, *v.* CASS., 28.6.1946, n. 772, in *Giur. it.*, 1948, I, 1, 49 ss. ed in *Dir. e giur.*, 1947, 43 ss., con nota di MIRABELLI, *Usura e rescissione*; CASS., 29.3.1950, n. 838, in *Rep. Foro it.*, 1950, voce «Obbligazioni e contratti», n. 526; CASS., 30.5.1953, n. 1638, in *Giur. it.*, 1954, I, 1, 472 ss.; APP. ROMA, 10.6.1954, in *Foro pad.*, 1955, I, 488 ss. ed in *Giust.*

civ., 1955, I, 1807 ss.; APP. CATANZARO, 22.7.1955, in *Rep. Foro it.*, 1956, voce «Usura», n. 3; APP. ROMA, 12.1.1957, *ivi*, 1957, voce cit., n. 8; CASS., 20.6.1957, n. 2346, *ibidem*, voce cit., n. 4.

Sulla nozione di stato di bisogno CASS., 16.10.1964, n. 2596, in *Giur. it.*, 1965, I, 1, 397; CASS., 6.12.1988, n. 6630, in *Mass. Giust. civ.*, 1988; CASS., 21.4.1949, n. 960, in *Rep. Foro it.*, 1949, voce «Obbligazioni e contratti», n. 406; CASS., 14.7.1954, n. 2471, *ivi*, 1954, voce cit., n. 402; APP. L'AQUILA, 27.6.1950, *ivi*, 1950, voce cit., n. 523. Più di recente, determinano un progressivo ampliamento della nozione di stato di bisogno le sentenze richiamate nella sentenza in commento: CASS. PEN., 23.10.1997, n. 1311, in *Mass. Giust. civ.*, 1997; CASS. PEN., 11.12.1997, n. 5079, in *Giust. pen.*, 1999, II, 256; CASS. PEN., 12.10.2005, n. 40526, in *Riv. pen.*, 2006, 694.

IV. La dottrina

Sull'applicabilità della disciplina della materia dell'usura anteriore alla legge di riforma ai rapporti pregressi ed esauriti prima della riformulazione del reato *v.* OPPO, *Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, 536; QUADRI, *Usura e legislazione civile*, in *Corr. giur.*, 1999, 896.

Sulla clausola di pattuizione di interessi usurari e sulla riconduzione al tasso legale della misura degli interessi pattuiti *v.* FERRONI, *La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari*, *Esi*, 1997, 24; MARINETTI, voce «Interessi (dir. civ.)», nel *Noviss. Digesto it.*, VIII, Utet, 1962, 366; SIMONETTO, *I contratti di credito*, Cedam, 1953, 272; TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 465 ss.; GIAMPICCOLO, *Comodato e mutuo*, nel *Trattato Grosso-Santoro Passarelli*, Vallardi, 1972, 92; QUADRI, *La nuova legge sull'usura ed i suoi diversi volti*, in *Corr. giur.*, 1996, 363 ss.

Sui problemi di coordinamento tra le disposizioni racchiuse negli artt. 1448 e 1815, comma 2°, *prev. cod. civ.* con quella dell'art. 644 *prev. cod. pen. v.* SINESIO, *Gli interessi usurari*, *Giuffrè*, 1989, 4 ss.; MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, in *Contr. e impr.*, 1999, 438 ss. Agli orientamenti emersi in giurisprudenza appare da subito contrapporsi quanto affermato dalla dottrina del periodo in ordine ai criteri di accertamento dell'usurarietà ed alla connessa questione dell'identità tra le nozioni di usura (penale) e lesione: *v.* CARRARO, *Il negozio in frode alla legge*, Cedam, 1943, 217; SCHERILLO, *In tema di usura e lesione*, in *Giur. it.*, 1948, I, 1, 49 ss., spec. 53 e 55 s.; G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, I, 289; TETI, *Il mutuo*, nel *Trattato Rescigno*, XII, Utet, 1985,

673 ss., spec. 678; MARINI, *Ingiustizia dello scambio e lesione contrattuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, 257 ss.

Per la dottrina che accolse le indicazioni giurisprudenziali si vedano SIMONETTO; ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 1968, 575 ss.; MERUZZI, 442, spec. nt. 57, compie un *excursus* delle posizioni dottrinarie contrarie alle indicazioni del legislatore; MONTEL, *La rescissione del contratto*, nel *Commentario al codice civile*, a cura di D'AMELIO e FINZI, Barbera, 1948, 772 ss.; TALASSANO, *Illecito civile ed illecito penale nella lesione enorme*, in *Foro pad.* 1946, I, 67 ss.

Sulla rescissione per lesione come corrispondente civilistico dell'usura v. QUADRI, *La nuova legge sull'usura ed i suoi diversi volti*, 345; GIAMPICCOLO, 91; FRAGALI, *Del mutuo*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 1966, 373; G.B. FERRI, 289; MERUZZI, 438; FERRONI, 19.

Sulla problematica relativa al rapporto tra la rescissione e l'usura penale alla luce della riformulazione del reato compiuta con la l. n. 108/1996 v. COLAVINCENZO, *Rescissione per lesione e nullità parziale del contratto sproporzionato usurario*, in *Obbl. e contr.*, 2008, e gli aa. *ivi* citati; MERUZZI, 479; BONORA, *La nuova legge sull'usura*, Cedam, 1998, 1 ss.; QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, in questa *Rivista*, 1997, II, 62 ss., 68. OPPO, *Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, 533 ss.

In dottrina, accolgono la distinzione tra le nozioni di usura (penale) e lesione, DE CUPIS, *La distinzione fra usura e lesione nel codice civile vigente*, in *Dir. fall.*, 1946, I, 80 ss., spec. 82 s.; ID., *Usura e approfittamento dello stato di bisogno*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, 504 ss.; STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, Cedam, 1947, 218 s.; FRAGALI, 368 ss.; FIORE, *Illecito penale e illecito civile nella convenzione di interessi usurari*, in *Dir. e giur.*, 1970, 909 ss.; GIAMPICCOLO, 89 ss.; DI BLASI, *Delle obbligazioni*, nel *Commentario al nuovo c.c. italiano*, 2a ed., Soc. ed. libreria, 1950, 465 ss.; BRECCIA, *Le obbligazioni*, nel *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, 1991, 343 ss.

Sulla nozione di stato di bisogno v. CARRESI, voce «Rescissione (dir. civ.)», in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, Ed. Enc. it., 1991; MIRABELLI, *La rescissione del contratto*, Jovene, 1962, 251; MUSATTI, *Appunti sulla lesione enorme*, in *Foro it.*, 1950, IV, 177 ss.; MONTEL, 772 ss.; TALASSANO, 69.

Sul confronto tra le nozioni di bisogno e difficoltà economica v. PASSAGNOLI, *Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale ed interpretazione «autentica»*, in *Squilibrio e usura nei contratti-materiali e commenti*, a cura di VETTORI, Cedam, 2002, 29; QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, 62 ss.; MERUZZI, 464; GRASSI, *Il nuovo reato d'usura: fattispecie penali e tutele civilistiche*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, II, 235; MINERVINI, *La rescissione del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 1997, 768 ss.

DANILO COLAVINCENZO

► CASS. CIV., I sez., 20.10.2008, n. 25452
Dichiara inammissibile il ricorso

NOME - ATTRIBUZIONE DEL PRENOME - LIBERA SCELTA DEI GENITORI - ATTRIBUZIONE DI NOME COMUNE - NOMI RIDICOLI O VERGOGNOSI - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE (d.p.r. 3.11.2000, n. 396, art. 34; r.d. 9.7.1939, n. 1238, art. 72)

La scelta dei genitori di attribuire un nome comune al figlio viola il divieto di imposizione di nomi ridicoli o vergognosi ai sensi dell'art. 34, comma 1°, d.p.r. 3.11.2000, n. 396, qualora sia idonea a creare situazioni discriminanti o difficoltà

di inserimento della persona nel contesto sociale (nella specie, la Supr. Corte non è entrata nel merito per un vizio di procedura, ed ha confermato la sentenza d'appello in base alla quale il nome Venerdi imposto al neonato dai genitori è stato rettificato in Gregorio, nome del santo del giorno in cui è nato).

dal testo:

Il fatto. 1. A seguito della segnalazione da parte del Comune di Genova, il Procuratore della Repubblica chiedeva al locale Tribunale